

**COMUNE DI BERRA**  
**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO**  
**PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 65 del 28.10.1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 23.11.1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 26.2.1999

Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 24.2.2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 14 gennaio 2002

Modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 25 novembre 2006

*Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 3 luglio 2013*

# REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

## CAPO I

### Art. 1

(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Berra si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio e di uso pubblico, quali le strade, le piazze, i corsi, i parchi, i giardini, ecc....

Si ha occupazione di suolo pubblico permanente in presenza di manufatti che modificano o interrompono la continuità del suolo su cui insistono. Non si considerano manufatti i prolungamenti con asfalto od altri materiali posti da privati in carenza dell'intervento del Comune. Nella domanda di cui al successivo art. 4 il richiedente dovrà evidenziare tale situazione.

### Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciate dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato.

Di regola, si rilascia concessione per le occupazioni permanenti ed autorizzazione per quelle temporanee.

L'autorizzazione o la concessione si intendono accordate per le occupazioni occasionali di cui all'art. 25 a seguito di comunicazione scritta al Comune da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere b), d) ed e) dell'art. 25.

Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 25.

### Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni d'emergenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax o con telegramma. L'ufficio competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

### Art. 4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intende occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie o sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a uso pubblico o a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta in **carta legale**, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda, sulla base dello schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da una sintetica descrizione dell'ingombro.

In deroga a quanto disposto nel primo comma, in caso di occupazioni temporanee l'autorizzazione si intende concessa anche dietro richiesta verbale che si perfeziona con il rilascio di semplice nulla osta da parte dell'ufficio competente, previo riscontro dell'avvenuto pagamento del canone dovuto.

#### **Art. 5**

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che si esprime entro 30 giorni per la concessione, il rigetto o la richiesta di ulteriore istruttoria (sospensione del termine).

Nel caso in cui la pronuncia consista della sola autorizzazione, viene fissato il termine di 15 giorni.

All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento ed il nome del responsabile di esso.

In caso di diniego ne sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi.

Trascorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la domanda si intende accolta.

#### **Art. 6**

(Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione - Suo contenuto)

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione vengono sempre accordate:

- a) a termine, per la durata massima di anni 30;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni sulla base di motivazioni tecniche o amministrative.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 7**

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, soggette a tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

**Si considerano alla stregua di quelle permanenti le concessioni per superfici occupate dai bar anche se rinnovate di anno in anno ed in maniera stagionale.**

#### **Art. 8**

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare, senza aver ottenuto il permesso di occupazione, sulle aree e spazi individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

#### **Art. 9**

(Commercio in forma itinerante su aree pubbliche)

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

#### **Art. 10**

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione.

#### **Art. 11**

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc... nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc....

#### **Art. 12**

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **Art. 13**

(Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc...)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc... sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore alle 6 ore previste all'art. 25 lettere d) e f) del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

(Occupazioni con tende e tendoni)

Le occupazioni con tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, per le quali è richiesta l'autorizzazione comunale ai sensi del Regolamento Edilizio, sono soggette a canone in quanto aggettanti direttamente sul suolo di proprietà pubblica. Non si considera per il calcolo della superficie la porzione di occupazione ricadente su suolo privato soggetto a servitù pubblica e uso pubblico, e sui marciapiedi pubblici.

**Art. 15**  
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

**Art. 16**  
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni di legge.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

**Art. 17**  
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

La concessione, se non revocata dal Comune, cessa per:

- morte del concessionario
- cessione dei diritti reali.

Nel caso di cessazione della concessione per i motivi sopra indicati sarà rilasciata, dietro apposita richiesta, una nuova **concessione senza corresponsione del canone per il periodo già pagato dal precedente concessionario.**

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' fatto pure obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

**Art. 18**  
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 19**  
(Revoca della concessione od autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

**Art. 20**  
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, di norma almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

**Art. 21**

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**CAPO II**

**ART. 22**

(Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo.

Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in quattro categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso il canone si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadri, e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadri, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione od autorizzazione.

**ART. 22 bis**

(Convenzioni speciali)

*Il Comune si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la domanda e relativa documentazione come previsto al precedente articolo 4.*

*Fuori dalle ipotesi disciplinate dal precedente comma, per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato in misura forfettaria.*

*Le convenzioni nonché la misura del canone applicato, che non potrà comunque essere inferiore a quella stabilita dal presente regolamento, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.*

**Art. 23**

(Canone per le occupazioni temporanee. Sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni temporanee, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

<u>Durata occupazione</u>	<u>Misure di riferimento</u>
- fino a 12 ore	Riduzione del 15%
- Oltre le 12 e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
- Fino a 14 giorni	Tariffa intera
- Oltre 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

#### **Art. 24**

(Riduzioni del canone)

Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie del canone ordinario:

- a) del 90% per accessi a raso, carrabili o pedonali, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non utilizzati o non utilizzabili;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

#### **Art. 25**

(Esenzioni dal canone)

Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi o Aziende,
- b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 c. 1 lettera c) del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché per le ONLUS;
- c) le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, noleggio con conducente, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita la Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili;

Sono altresì esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni occasionali:

- i) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative assistenziali, celebrative, politiche, sindacali e religiose, non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- l) occupazioni effettuate per attività del tempo libero organizzate con il patrocinio del Comune;
- m) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore
- p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili
- q) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore
- r) occupazioni di cui all'art. 8 di durata non superiore a 60 minuti
- s) occupazioni effettuate con portabiciclette
- t) occupazioni su aree private di uso pubblico, purché autorizzate e che non impediscano il pubblico passaggio.

#### **Art. 26**

(Non applicazione del canone)

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato.

**Art. 27**  
(Pagamento del Canone)

1. Il versamento del canone per le occupazioni annuali è effettuato ad anno solare compreso, per intero, l'anno della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti pluriennali il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato **entro il 30 aprile di ciascun anno.**
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro il termine di scadenza della concessione in unica soluzione per tutto il periodo di durata della occupazione.
5. Il pagamento è effettuato, di regola, con versamento sul c.c. postale del Comune o con versamento diretto nel caso di occupazioni temporanee.
6. Il versamento è arrotondato alle 1000 lire per difetto od eccesso se la cifra è superiore o inferiore alle 500 lire.
7. E' ammessa, su richiesta, la possibilità di rateizzazione trimestrale con pagamento anticipato del canone se l'importo supera lire 1.500.000 senza applicazione di interessi.
8. In caso di ritardato pagamento si applica l'interesse legale dal giorno successivo alla scadenza.

**Art. 28**  
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € **50.000** a € **200.000**, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. **Nel caso in cui le violazioni rappresentino anche violazioni a disposizioni del codice della strada e relativo regolamento si applicano, in alternativa, le sanzioni previste dal predetto codice,**
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 28 del presente Regolamento.
4. Alle occupazioni abusive è applicata una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui al precedente comma 4, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 285/1992.

**Art. 29**  
(Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento **avviene tramite il concessionario per la riscossione dei tributi oppure mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.4.1910, n. 639.**
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma I è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1. Vale quanto deliberato nell'anno precedente nel caso del silenzio della Giunta.

**Art. 30**  
(Norme finali)

Per l'applicazione del canone di cui al Capo II è valida la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche di cui all'elenco allegato al presente Regolamento.

Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pel sottosuolo stradale e per distributori di carburanti" approvato con C.C. 92 del 12.10.1994 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

**Art. 31**  
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.